



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ordinanza n. 190 del 07/06/2024

Disposizioni per la vendita per asporto, il consumo e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione dell'evento musicale denominato "C'è na città invisibile" presso Via San Francesco zona c.d. "Casermaccia".

IL SINDACO

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 05/05/2024 il Comune di Velletri ha, tra l'altro, stabilito di realizzare, iniziative, attività ed eventi artistici nel periodo compreso tra maggio – novembre 2024;
- che nella giornata del 08/06/2024 è stato programmato presso Via San Francesco (zona c.d. "Casermaccia") l'evento musicale denominato "C'è na città invisibile" ;
- in tali occasioni, nelle aree interessate dalla manifestazione, la vendita e la somministrazione di bevande nei contenitori di vetro e lattine potrebbe registrare un notevole incremento e, pertanto, successivamente al consumo, potrebbe verificarsi l'abbandono degli stessi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- che è necessario regolamentare tale fenomeno, che potrebbe risultare lesivo del decoro e della sicurezza urbana;

RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e il decoro urbano;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19/06/2017 avente ad oggetto: "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, n. 11001/110 avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n.241, il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima legge 7 agosto 1990 n.241;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

ORDINA

per i motivi innanzi richiamati, nella giornata del 08 giugno 2024, in occasione dell'evento musicale denominato *"C'è na città invisibile"* che si terrà presso Via San Francesco zona c.d. *"Casermaccia"*, e fatto comunque salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche,

IL DIVIETO ASSOLUTO

1. di consumare bevande contenute in recipienti di vetro, anche se già in proprio possesso, nelle aree pubbliche interessate dall'evento e nel raggio di 300 metri;
2. di abbandonare bottiglie, bicchieri di vetro, lattine o comunque contenitori che potrebbero essere impropriamente utilizzati, nelle aree pubbliche interessate dall'evento e nel raggio di 300 metri;
3. agli esercizi di vendita mediante apparecchi automatici, di vendere bevande in contenitori di vetro e lattine;
4. di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, anche se già in proprio possesso, in tutte le aree pubbliche interessate dall'evento e nel raggio di 300 metri dopo le ore 23:00;

DISPONE CHE

- la somministrazione e/o il consumo di bevande nelle aree pubbliche, interessate dall'evento e nel raggio di 300 metri, potrà avvenire unicamente in bicchieri di carta o plastica o lattine se aperte al momento della vendita;
- le bevande contenute in recipienti di vetro o lattine, vendute per asporto nelle predette aree, dovranno essere adeguatamente confezionate e sigillate per il trasporto.

AVVERTE

che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura tra i 25,00 e 500,00 euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà trasgredire a quanto disposto nel presente atto;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica e consegnata agli organizzatori delle manifestazioni ed al Responsabile della Sicurezza;

- che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti/Uffici:

- al Commissariato di P.S. di Velletri - alla Prefettura di Roma;
- al Comando Compagnia C.C. Stazione di Velletri;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Velletri;

- all'Ufficio Sport e Turismo del Comune di Velletri;
- all'Ufficio Messaggi notificatori del Comune di Velletri per la pubblicazione all'albo pretorio;
- all'Ufficio CED del Comune di Velletri per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- al Responsabile Area Sicurezza.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Il Sindaco

avv. Ascanio Cascella